

Oggetto: SIMMNEWSMAIL 3 - 07

Data: Mercoledì, 24 gennaio 2007 0:23

Da: Società Italiana Medicina Migrazioni

Conversazione: SIMMNEWSMAIL 3 - 07

Ricevo e con qualche aggiustamento, invio il documento riportato di seguito, poiché mi sembra estremamente interessante e puntuale.

Se volete, mandate aggiustamenti e commenti.

Saluti

Salvatore Geraci

PS: per i Rumeni e Bulgari si è avviato un "effetto d'òmino" che sta producendo a livello locale varie iniziative di estensione del diritto (proroga STP); permangono alcune realtà ostinatamente "chiuse" e siamo ancora in attesa del Ministero!

Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno e iscrizione SSR per cittadini non appartenenti all'UE

L'avvio di progetti di semplificazione delle dinamiche operative connesse al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno e le direttive emanate dal Ministero dell'Interno introducono rilevanti effetti sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso/carta di soggiorno e per il rilascio degli stessi.

In particolare, la direttiva 5 agosto 2006 e la circolare n.42 /2006 del 17 novembre 2006 hanno ribadito alcuni punti essenzialmente già previsti dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999 n.394) del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286), ed in particolare l'art.42, comma 4 del Regolamento di attuazione, che prevede espressamente la non decadenza dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Così come recita la direttiva di agosto "le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta

richiesta di rinnovo".

I "diritti di soggiorno" ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute, tra cui il diritto all'assistenza sanitaria.

Il Ministro dell'Interno ha ritenuto, emanando la propria direttiva, fosse necessario garantire allo straniero la pienezza della propria posizione soggettiva, avendo in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso.

La piena legittimità del soggiorno e del godimento dei diritti connesso al permesso di soggiorno viene garantita qualora la domanda di rinnovo sia stata correttamente presentata, sia completa e sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Ne discende che, p.es: lo straniero in possesso del permesso di soggiorno ancorché scaduto e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo può pure lasciare il territorio dello Stato e farvi regolare rientro (con limitazioni per l'area Schengen).

Facendo riferimento alla medesima direttiva, il Dipartimento degli Affari Interni e territoriali dello stesso Ministero ribadisce che i principi affermati nella stessa consentono di procedere all'iscrizione anagrafica nei confronti di cittadini stranieri extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente, considerando le medesime condizioni: domanda di rinnovo regolarmente presentata, completezza della documentazione e rilascio dall'ufficio della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo.

Alla luce dei principi contenuti in tale direttiva, considerata la portata e la rilevanza per tutti gli uffici interessati, in assenza di specifiche indicazioni regionali, **si ritiene che la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo dei titoli di soggiorno sia sufficiente per il naturale rinnovo dell'iscrizione al S.S.R.**

Allo stesso titolo, con alcuni importanti accorgimenti, vanno considerate le ricevute rilasciate dalle Poste italiane a partire dall'11 dicembre 2006.

A tal proposito il Ministero dell'Interno ha inviato ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo (U.T.G.) della Repubblica un telegramma in data 7 dicembre 2006 ad oggetto "Semplificazione delle procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, anche in formato elettronico": **la ricevuta rilasciata dagli uffici postali abilitati (5.332) assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero (munito della copia originale dell'autorizzazione) di godere dei medesimi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno.**

Per i controlli di legge la ricevuta va esibita unitamente al passaporto o (in caso di rinnovo) congiuntamente al predetto titolo in scadenza o scaduto di validità.

La stessa dovrà essere in possesso di ogni singolo richiedente (compresi il coniuge ed i minori non iscritti sui titoli di soggiorno dei genitori).

La complessa procedura avviata presso le poste ha avuto naturalmente delle ricadute su tutti gli uffici dell'amministrazione pubblica.

Il problema riguardante le ricevute postali si pone per i primi ingressi. Può essere sufficiente ricordare:

1. In caso di rinnovo, oltre alla ricevuta postale, l'interessato dovrà presentare copia del precedente permesso di soggiorno. Il rinnovo dell'iscrizione è legata alla causale del precedente permesso ed in genere è temporanea (6 mesi?).

In caso di dubbio va richiesta l'autocertificazione. Ad esempio: assistito che si presenta con precedente permesso di soggiorno per studio, ma dichiara di aver ora presentato richiesta per motivi di lavoro, in questo caso va richiesta l'autocertificazione e intanto si può procedere all'iscrizione per 6 mesi.

2. In caso di ricongiungimento familiare, oltre alla ricevuta postale e al precedente permesso di soggiorno (se si tratta di rinnovo), deve essere prodotta copia del nulla osta rilasciata dallo Sportello Unico della Prefettura. Vanno iscritti temporaneamente solo ed esclusivamente coloro che risultano dal documento prefettizio.

3. In caso di richiesta per nuova iscrizione, oltre alla ricevuta postale sarebbe opportuno far sottoscrivere all'interessato un'autocertificazione dove viene indicato il motivo del rilascio del permesso di soggiorno per poi procedere o meno all'iscrizione. Esempi: motivi di turismo non hanno diritto all'iscrizione, motivi di studio, religiosi, residenza elettiva ecc., hanno diritto all'iscrizione volontaria dietro pagamento di un contributo.

Pertanto si ritiene che in questi casi, dove il motivo non sia correttamente e/o completamente indicato sulla ricevuta, sia corretto e legittimo richiedere, oltre alla ricevuta, copia della documentazione che attesti il titolo al soggiorno. **Potrà essere richiesta autocertificazione del motivo di ingresso.**

Inoltre, in relazione a quanto riaffermato nelle premesse, si è dell'avviso che i principi affermati nella più volte citata direttiva consentano di avviare, in presenza di regolare ricevuta che attesti la presentazione della richiesta di rinnovo, i procedimenti amministrativi riguardanti l'invalidità, ricordando che a tutt'oggi sono permesse le seguenti tipologie:

- Cittadini titolari esclusivamente di un permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno (e perciò nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, in possesso della relativa ricevuta).
 - Queste categorie hanno accesso unicamente ai "servizi" e alle "altre prestazioni";
 - concessione di protesi e altri ausili;
 - esenzione dai ticket sanitari;
 - iscrizione nelle liste speciali di collocamento (invalidità pari o superiore al 46%)
- Cittadini titolari della Carta di soggiorno (art.9 TU n. 286/98): il requisito della titolarità della Carta di soggiorno è imprescindibile ai fini del trattamento economico d'invalidità civile.
- La richiesta del rilascio della Carta di soggiorno non è titolo sufficiente per essere ammessi dalla legge ai benefici economici. Si ritiene però sia titolo sufficiente per addivenire ad una definizione dell'invalidità (e quindi del riconoscimento dei soli "servizi" e "altre prestazioni") quando il procedimento non sia stato avviato in precedenza, oppure, in attesa del rilascio del titolo di soggiorno definitivo, per una diversa definizione del grado di invalidità che possa aggiornare i titoli di servizio. Non il riconoscimento alle prestazioni economiche.